



Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco

Roma, 24 maggio 2024

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso
Pubblico e Difesa Civile
Dott. Renato **FRANCESCHELLI**

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del
Fuoco Ing. Carlo **DALL'OPPIO**

Al Direttore Centrale per l'Emergenza, il Soccorso
Tecnico e l'Antincendio Boschivo
Ing. Marco **GHIMENTI**

Al Direttore Centrale per le Risorse Umane Dott.ssa
Lucia **VOLPE**

Al Direttore Centrale per la Formazione Ing.
Domenico **DE BARTOLOMEO**

Al Direttore Centrale per l'Innovazione Tecnologica,
la Digitalizzazione e per i Beni e le Risorse
Logistico e Strumentali
Ing. Stefano **MARSELLA**

e per conoscenza

Al Sottosegretario
On. Emanuele **PRISCO**

Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali
Dott.ssa Renata **CASTRUCCI**

Oggetto: bozza della circolare in merito le modalità e le procedure d'impiego delle specialità nautiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito dell'organizzazione e della gestione del servizio antincendio nei porti e del soccorso in mare.

Egregi,

come concordato lo scorso 21 marzo 2024 in occasione dell'incontro convocato per discutere la bozza di circolare richiamata in oggetto, inviamo le integrazioni e le modifiche che la Fp Cgil VVF ritiene necessarie per dare dignità lavorativa a tutto il personale interessato.

FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA CGIL

VIA LEOPOLDO SERRA, 31 - 00153 ROMA

Tel. +39 06 58544 302/303 | coordinamentovvf@fpcgil.it

Auspichiamo quindi che Codesta Amministrazione basi le opportune valutazioni facendo riferimento ad aspetti normativi puntualmente indicati nel testo e correlati da chiarimenti che la Scrivente ha riportato in giallo.

Rimaniamo in attesa della nuova bozza di circolare per il proseguo della discussione.

N.B. 1 - Occorre ricordare che il DPR 314/02 e il DPR 64/12 dovevano essere modificati entro 180 gg dall'uscita del DLgs 127/18 al fine di armonizzarli con le disposizioni introdotte dal nuovo decreto, ma questo ad oggi non è stato ancora fatto!

Pertanto la bozza oggetto dell'attuale confronto rischia di essere scritta senza tenere conto delle necessarie modifiche ai decreti di riferimento sopra evidenziati!

Premessa

Il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 concernente l'*Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252*, modificato dal Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, ha introdotto, con l'articolo 47, i ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, individuando, nell'articolo 48, le funzioni del personale delle specialità nautiche.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene opportuno esplicitare ed inquadrare le modalità di impiego del personale dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina **all'interno del soccorso pubblico afferente al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco art. 1 Dlgs 139/06** ~~nel più vasto ambito dell'organizzazione e della gestione delle funzioni del Corpo nazionale~~, ivi comprese quelle introdotte dalla versione 2020 della circolare EM 1 e, più in particolare, del *servizio antincendio portuale* e, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge, del *soccorso in mare* sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto.

1. Servizio Nautico e Autorità Nautica

1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, per le funzioni e i compiti spettanti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in ambito marittimo, nelle acque interne e portuali è istituito il **Servizio Nautico dei Vigili del Fuoco**.
2. Il dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco svolge le funzioni di autorità di regolazione operativa e tecnica, certificazione, vigilanza e controllo della componente nautica/navale del CNVVF, di seguito denominata **Autorità Nautica VV.F.**

2. Servizio Navale Centrale (SNC) e Nuclei Nautici Provinciali (NNP)

1. Presso la Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco (DCE), mediante l’Ufficio per il Contrasto al Rischio Acquatico e per le specialità nautiche e dei sommozzatori, di seguito denominato CRASNS, è istituito il Servizio Navale Centrale, di seguito denominato SNC. Al dirigente del CRASNS è affidato l’assetto organizzativo della flotta tramite il SNC.
2. Presso i Comandi in cui risultano già attivi i distaccamenti portuali, vengono istituite le sedi decentrate del Dipartimento dei Vigili del Fuoco per le attività nautiche del soccorso pubblico marittimo, antincendio portuale e S.A.R., di seguito denominati Nuclei Nautici Provinciali (NNP).
3. I NNP sono classificati in due categorie in conformità alla categoria antincendi assegnata al porto in cui sono insediati, ovvero Nuclei Nautici **P1** e Nuclei Nautici **P2**, come da tabella allegata TABELLA 1.
4. Il tipo di risorse, strumentali ed umane, necessario per rendere efficiente un Nucleo Nautico Provinciale ed efficace la sua azione di prevenzione e protezione, è stato modulato tenendo conto della categoria attribuita.

Nuclei Nautici P2:

Genova Gadda, Napoli, Trieste, Taranto, Gioia Tauro, Cagliari, Livorno, Venezia, Messina, Augusta, Civitavecchia.

Nuclei Nautici P1

Genova Multedo, Porto Torres, La Spezia, Ravenna, Savona, Ancona, Brindisi, Bari, Palermo, Catania, Milazzo, Gaeta, Trapani, Vibo Valentia.

I NNP sono posti alle dipendenze funzionali e gestionali dei Direttori Regionali dei Vigili del Fuoco, ed hanno area di competenza operativa definita dal Dipartimento (vedi allegato B ed C), sulla base del territorio regionale nonché delle caratteristiche orografiche dello stesso.

Il personale di Coperta e di Macchina dei Nuclei Nautici Provinciali necessario per la condotta delle Unità Navali è riportato nelle tabelle di armamento allegate alla presente (allegato D).

I NNP P1 sono dotati di Unità Navali di piccole/medie dimensioni. I NNP P2 sono dotati di un’Unità Navale piccola e un’Unità Navale grande (TABELLA 1).

L'attività di navigazione del CNVVF è assicurata nell'arco delle ventiquattro ore, con la piena e costante presenza delle tabelle di armamento sulle Unità Navali, dislocate presso i Nuclei di appartenenza, pronti a muovere.

3. Servizio di soccorso pubblico in ambito portuale e marittimo

I Comandi dei vigili del fuoco, di seguito denominati Comandi, per le finalità previste dall'articolo 26, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, organizzano il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, di seguito denominato *servizio antincendio portuale*. I Comandanti provinciali, ai sensi dell'art 12 comma a) Legge 469/61, avvalendosi dei propri dispositivi di soccorso, che comprendono le risorse umane, tecniche e strumentali assegnate ai ~~comandi distaccamenti portuali~~ **organizzano il soccorso portuale**; sulla base delle disposizioni vigenti in materia di direzione, coordinamento e controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo, i dispositivi di soccorso sono integrati mediante la mobilitazione di risorse umane, tecniche e strumentali in ambito regionale e nazionale. Per le suddette finalità sono impiegate risorse specialistiche e non specialistiche facenti parte del sistema di risposta per le attività di soccorso pubblico, **compresi i nuclei nautici ubicati presso i distaccamenti portuali**; i Comandi della medesima regione in cui non siano presenti ~~distaccamenti portuali~~ **, usufruiranno nel loro dispositivo di soccorso dei nuclei nautici della sede più vicina.**

Fatto salvo quanto riportato nel paragrafo 4, il personale specialista nautico espleta il servizio nei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali **secondo le proprie funzioni e** le modalità disciplinate dalla presente circolare.

I distaccamenti portuali sono individuati dalla legge 13 maggio 1940, n. 690 e s.m.i., così come ribadito dai commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i.

I nuclei nautici presso i distaccamenti portuali sono individuati con Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 46 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

I nuclei nautici operano nelle aree di competenza individuate nell'allegato B e C, coincidenti con i confini delle zone SAR di competenza dell'Italia con le 16 zone MRSC nei limiti delle 20 miglia nautiche e, all'interno della stessa zona SAR entro il confine provinciale.

Ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, il personale specialista nautico assegnato ~~presso i distaccamenti portuali, dipende dai Comandi ai~~ **NNP è coordinato e gestito funzionalmente dalle Direzioni Regionali (art. 3 comma 3 DPR 314/02) mentre ai Comandanti Provinciali spetta l'organizzazione, la gestione ed il**

funzionamento delle modalità attraverso le quali devono essere svolti i Servizi Antincendio Portuali presso le strutture ad essi dipendenti ovvero i distaccamenti portuali; il personale specialista nautico e interviene per assicurare il servizio antincendio portuale, nonché il soccorso in mare, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 217 e s.m.i.

L'impiego al di fuori degli ambiti portuali e marittimi, anche per il concorso nelle attività di protezione civile, è disciplinato sulla base di quanto previsto nel paragrafo 4. Restano ferme le funzioni di coordinamento, direzione e controllo della Direzione Centrale per l'Emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, di seguito denominata DCE, e delle Direzioni regionali ed interregionali dei Vigili del Fuoco, di seguito denominate Direzioni regionali, per le necessità di carattere nazionale e regionale, nonché per le emergenze la cui complessità supera la capacità del dispositivo di soccorso in ambito del territorio di competenza del Comando.

~~Nei distaccamenti portuali dove non sia presente il nucleo nautico, il servizio antincendio portuale, nonché il soccorso in mare, è assicurato da personale dei ruoli operativi del Corpo, in possesso di adeguate abilitazioni individuate dalla DCE.~~ **N.B. 2 - In questa circolare, trattando "le modalità e le procedure di impiego delle specialità nautiche" non risulta pertinente trattare situazioni che esulano dal rapporto tra la specializzazione ed il dispositivo di soccorso portuale, il rischio è di complicare un servizio ad oggi poco conosciuto. Servizi portuali "aggiuntivi" possono essere trattati con specifica e dedicata circolare.**

inoltre..

Il Distaccamento Portuale previsto dalla L.690/40 non ha attualmente una sua pianta organica in quanto il servizio portuale è organizzato dal Comando con il personale facente parte del Dispositivo di Soccorso ordinario, pertanto il Nucleo Nautico non è il Distaccamento Portuale.

Per lo svolgimento delle attività di istituto, di norma, ogni nucleo nautico è dotato almeno di una unità navale antincendio, e di un mezzo nautico di appoggio, nonché di mezzi terrestri di soccorso qualora nel distaccamento portuale fosse presente una squadra di intervento del comando costituita da personale operativo. **(Il Nucleo Nautico è una struttura del CNVVF, art.2 lettera d) D.Lgs.139/06 ubicata PRESSO il Distaccamento Portuale.** I distaccamenti portuali senza nucleo nautico sono dotati di idonei mezzi nautici e terrestri di soccorso sulla base delle indicazioni della DCE. **(Quali sono i distaccamenti portuali senza la presenza di nucleo nautico? Sarebbe opportuno denominarli "PRESIDI ACQUATICI")**

Il personale specialista nautico si fregia del distintivo di "Soccorso portuale specialisti nautici" di cui all'allegato B del Decreto del Ministro dell'Interno del 19 settembre 2017, n. 215.

4. Organizzazione a livello centrale e territoriale

Il Capo del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, svolge le funzioni di **autorità di regolazione operativa e tecnica** e di indirizzo per lo svolgimento del *servizio antincendio portuale* e, per quanto di competenza, della partecipazione alle attività di *soccorso in mare* a livello centrale e territoriale, nonché per la sua organizzazione, coordinamento, direzione e controllo. **L'Autorità Nautica** approva i manuali operativi per l'espletamento del servizio, nonché per il mantenimento delle unità navali antincendio in condizione di efficienza operativa, e per la formazione, l'aggiornamento, l'addestramento e l'equipaggiamento del personale specialista nautico.

La DCE, avvalendosi **del SNC insediato presso l'Ufficio CRASNS** ~~di seguito denominato Ufficio CRASNS~~, nell'ambito delle funzioni individuate nel Decreto del Ministro dell'Interno del 29 gennaio 2019, ~~definisce~~ **esegue le seguenti mansioni:**

- a) **studio e proposte delle normative e dei regolamenti inerenti all'organizzazione del servizio, le tecniche d'intervento e la sicurezza della navigazione;**
- b) **gestione dei** contingenti operativi effettivi da assegnare ai nuclei nautici, nei limiti della ripartizione delle dotazioni organiche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 46 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64; **alla tabella A, allegata al D.Lgs 127/18 (art. 241 co.1 modifica dotazioni organiche)**
- c) **definisce** le competenze in possesso del personale specialista nautico, da conseguire mediante corsi di formazione organizzati dalla Direzione centrale per la formazione;
- d) **definisce** le procedure per le operazioni congiunte di personale specialista e non specialista, nell'ambito di interventi di soccorso complessi nei porti o a bordo di navi, anche con l'impiego di aeromobili;
- e) **gestione delle** dotazioni operative, logistiche e strumentali, atte ad assicurare la funzionalità dei **nuclei nautici e dei** distaccamenti portuali;
- f) **provvede all'aggiornamento del Registro delle unità navali del CNVVF;**
- g) **propone e organizza in concerto con la DCF i corsi di addestramento, formazione e aggiornamento del personale specialista e cura dei** contenuti dei manuali operativi;
- h) **gestisce la mobilità delle risorse operative dei nuclei nautici sul territorio nazionale**
- ~~f) la movimentazione di risorse operative tra distaccamenti portuali in ambito nazionale.~~

Al SNC è affidato il coordinamento dell'attività svolta nell'ambito del centro operativo del Ministero dell'Interno in occasione di incidenti in ambito marittimo che richiede l'intervento di più

unità navali VVF, ai sensi dell'art. 1 del Decreto legislativo n. 139 del 2006.

Il SNC inoltre stipula convenzioni con Enti e Amministrazioni locali che prevedono il coinvolgimento dei Nuclei Nautici sono autorizzate dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile su proposta dell'Autorità nautica, previa valutazione della Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico e a seguito della relazione di sostenibilità operativa e tecnico-economica prodotta dalla competente Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco.

Ferme restando le attribuzioni delle Direzioni regionali, ~~il SNC la DCE~~ monitora l'attività svolta dai ~~NNP distaccamenti portuali~~ **(ancora una volta... il termine "distaccamento portuale" indica una sede fisica all'interno del quale sono insediati i Nuclei Nautici o anche altre realtà specialistiche come ad esempio i NSSeA)**, nonché l'attività di addestramento per il mantenimento dei brevetti di specialità e delle abilitazioni del personale specialista nautico.

Le Direzioni regionali, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e s.m.i:

- a) monitorano l'operatività dei ~~distaccamenti portuali~~ **nuclei nautici** e, in caso di prolungata indisponibilità di unità navali antincendio o di mezzi nautici, dispongono la temporanea dislocazione di risorse provenienti da altri Comandi in ambito regionale, raccordandosi con ~~il SNC la DCE~~;
- b) coordinano le pianificazioni provinciali con l'adozione di piani operativi di intervento che richiedono l'integrazione di risorse specialistiche e non specialistiche di più Comandi negli ambiti portuali e marittimi di competenza. La pianificazione tiene conto della presenza, oltre che del dispositivo di soccorso ordinario, dei mezzi disponibili, dei nuclei nautici e dei presidi nautici minori, di cui al paragrafo 10, dei nuclei sommozzatori, dei reparti volo, delle componenti specializzate del sistema di contrasto al rischio acquatico del Corpo, delle squadre d'intervento adeguatamente formate all'antincendio navale, attivabili attraverso il sistema di coordinamento, direzione e controllo, assicurandone l'integrazione con le strutture di colonna mobile regionale. La pianificazione tiene inoltre conto di protocolli operativi stipulati con le strutture territoriali del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera e con altri enti competenti per gli interventi in mare;
- c) predispongono ed aggiornano la pianificazione pluriennale degli acquisti di beni e delle forniture di servizi riguardanti i ~~distaccamenti portuali~~ **nuclei nautici** e i presidi nautici minori, individuandone le priorità in relazione alle risorse finanziarie rese disponibili dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- d) curano l'attuazione dei piani di manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità navali antincendio e dei mezzi nautici in dotazione ai Comandi mediante le risorse finanziarie loro assegnate;
- e) pianificano e attuano l'attività di formazione, aggiornamento e addestramento del personale specialista nautico e del personale componente le squadre di intervento del dispositivo di soccorso ordinario. **(N.B. 3 - Le squadre di intervento portuale costituite da personale operativo – generico - dovrebbero ricevere specifica formazione ovvero il Corso**

Antincendio Navale. Tuttavia frequentemente, nonostante l'attività di formazione a livello provinciale ed in conseguenza della mobilità, capita spesso che il personale preposto alla squadra di intervento non abbia ricevuto l'adeguata formazione. A tal proposito sarebbe opportuno che il corso Antincendio Navale – una settimana – sia inserito tra i corsi di formazione di base.)

I Comandi, per le finalità previste dall'articolo 24 comma 3 e dall'articolo 26, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, assicurano:

- a) il servizio *antincendio portuale* e di *soccorso in mare* anche ricorrendo alle risorse umane, tecniche e strumentali del dispositivo ordinario di soccorso;
- b) l'efficienza operativa delle unità navali antincendio, dei mezzi nautici e dei mezzi terrestri di soccorso, per il relativo impiego, secondo le indicazioni dei manuali operativi vigenti, con le risorse finanziarie assegnate dalla Direzione regionale competente territorialmente;
- c) la programmazione, il controllo, l'addestramento e l'istruzione del personale **dei nuclei nautici, del personale assegnato presso i** dei distaccamenti portuali **e quello individuato per la formazione della squadra antincendio portuale e navale**, nonché l'attività per il mantenimento dei brevetti, delle abilitazioni e delle patenti del personale ad essi assegnato, dandone evidenza, mediante i sistemi in uso, alla Direzione regionale **e al SNC presso all'Ufficio CRASNS**;
- d) lo svolgimento di esercitazioni periodiche in applicazione dei piani operativi;
- e) le relazioni istituzionali con le Autorità Marittime e le Autorità Portuali.

La stipula di convenzioni con enti ed amministrazioni locali, che prevedono il coinvolgimento **dei nuclei nautici e di tutto il personale assegnato ai** distaccamenti portuali, è autorizzata dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, su proposta del Capo del Corpo nazionale e previa valutazione della DCE, sulla base della relazione di sostenibilità operativa, tecnica ed economica prodotta dalla competente Direzione regionale.

5. Gestione operativa dei distaccamenti portuali nuclei nautici

I distaccamenti portuali, **nuclei nautici**, per le finalità previste dall'articolo 24 comma 3 e dall'articolo 26, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, dispongono di mezzi e attrezzature, in grado di assicurare il **soccorso pubblico in mare** con il coordinamento della Capitaneria di porto e il *servizio antincendio portuale*.

Per la gestione operativa dei ~~distaccamenti portuali con~~ nuclei nautici ~~sono individuate le figure di cui ai successivi punti a.; b.; c.; d.; e.; f.~~ Per la gestione operativa dei distaccamenti portuali senza nuclei nautici sono individuate le sole figure di cui ai successivi punti a.; b.; c.: **sono nominati, dal Dirigente del CRASNS, per mezzo del SNC e su proposta del Direttore Regionale, tenendo conto del ruolo rivestito, delle abilitazioni possedute, della preparazione professionale nonché delle qualità morali, un Responsabile di Coperta “Comandante Designato” e un Responsabile di**

Macchina “**Direttore di Macchina Designato**” per ciascuna Unità Navale del CNVVF rispettivamente con la qualifica non inferiore a Capo Reparto nautico di coperta e Capo Reparto nautico di macchina.

a) Il Responsabile di Coperta “**Comandante Designato**” è il responsabile unico del controllo dei documenti della nave, delle scadenze dei certificati, delle visite periodiche e straordinarie e delle dotazioni di salvataggio.

b) Il Responsabile di Macchina “**Direttore di Macchina Designato**” deve mantenere i registri delle macchine e delle apparecchiature di bordo aggiornati, controllare le manutenzioni periodiche e straordinarie dei macchinari e delle apparecchiature di bordo e delle dotazioni di sicurezza.

Essi rivestiranno la funzione di sorveglianza dei lavori per tutti gli interventi manutentivi e di riparazioni delle unità navali.

Sono inoltre individuate le figure di cui ai successivi punti:

- a) un **Referente regionale**, con la qualifica non inferiore a ispettore **nautico di coperta o nautico di macchina antincendi NB 3** – allo stato attuale può essere prevista la semplice nomina di n. 1 Ispettore nautico assegnato presso i nuclei nautici all’interno della regione, preferibilmente quello più vicino alla Direzione Regionale, ma per tale scopo servirebbe una modifica al D.lgs 127/18 che vada ad istituire nuove piante organiche che prevedano la presenza di 2 ispettori nautici (uno di coperta e uno di macchina) in ogni Direzione Regionale sede di almeno un Nucleo Nautico. Ad ogni modo, il Referente regionale, dove siano presenti Nuclei Nautici, deve essere un Ispettore Nautico) e nominato dal Direttore regionale, che ne supporta le funzioni di coordinamento dei Comandi sedi di distacco portuale, cui compete la gestione tecnica, logistica e amministrativa degli stessi;
- b) un **Direttivo** Responsabile del ~~distacco~~ **soccorso** portuale, appartenente al ruolo dei direttivi o dei direttivi aggiunti, oppure appartenente al ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o dei direttivi speciali del personale specialista, nominato dal Comandante dei vigili del fuoco territorialmente competente, che supporta il Comando sovrintendendo al funzionamento del **nucleo nautico e del** distacco portuale di competenza, anche in relazione ai rapporti con enti e amministrazioni competenti per gli ambiti portuali e marittimi e raccordandosi con il Referente regionale;
- c) un **Capo nucleo nautico** con la qualifica non inferiore a ispettore nautico di coperta e un **Capo servizio tecnico** con la qualifica non inferiore a ispettore nautico di macchina, nominati dal Comandante dei vigili del fuoco territorialmente competente.

c bis) Il Capo nucleo nautico si raccorda con il **Direttivo** Responsabile del ~~distacco~~ **soccorso** portuale **nucleo nautico** attuando le direttive finalizzate al pieno mantenimento dell’efficienza operativa del **nucleo nautico** ~~distacco~~ **soccorso** portuale stesso, compresi gli addestramenti, le verifiche **delle documentazioni afferenti il personale** e le operazioni di

~~manutenzione e controllo previsti dai manuali operativi delle unità navali antincendio, di cui è responsabile, avvalendosi della collaborazione del Capo servizio tecnico, supportando il Responsabile del distaccamento soccorso portuale anche in relazione ai rapporti con enti e amministrazioni competenti per gli ambiti portuali e marittimi.~~

c ter) Il Capo Servizio Tecnico si raccorda con il Direttivo Responsabile del soccorso portuale attuando le direttive finalizzate al pieno mantenimento dell'efficienza operativa delle unità navali assegnate al nucleo nautico comprese le verifiche delle documentazioni afferenti le unità navali, supportando il Responsabile del soccorso portuale anche in relazione ai rapporti con enti e amministrazioni competenti per gli ambiti portuali e marittimi.

Il Capo Nucleo e Capo servizio Tecnico in servizio, in qualità di funzionari referenti del soccorso portuale, assumono la direzione tecnica dei soccorsi e coordinano le attività di soccorso VF rapportandosi con l'Autorità marittima.

~~Nei distaccamenti portuali privi di nucleo nautico le funzioni di Capo nucleo nautico e Capo servizio tecnico sono ricoperte dal Capo turno del distaccamento portuale. Lo stesso si raccorda con il Responsabile del distaccamento portuale in merito alle direttive finalizzate al pieno mantenimento dell'efficienza operativa del distaccamento portuale stesso, compresi gli addestramenti, le verifiche e le operazioni di manutenzione e controllo previsti dai manuali operativi, supportandone l'operato anche in relazione ai rapporti con enti e amministrazioni competenti per gli ambiti portuali e marittimi. Il Capo turno del distaccamento portuale si raccorda altresì con il Capo turno provinciale per l'organizzazione del servizio presso il distaccamento portuale;~~

In caso di presenza di un solo ispettore nautico il Comandante dei vigili del fuoco territorialmente competente può incaricare a quest'ultimo entrambe le mansioni.

In caso di assenza del personale specialista con le suddette qualifiche, il Comandante può incaricare temporaneamente il personale specialista nautico di qualifica inferiore.

d) un **Comandante Di Turno** e un **Direttore di Macchina Di Turno** rispettivamente con qualifica non inferiore a nautico di coperta Capo Squadra e nautico di macchina Capo Squadra, in assenza del Comandante Designato e del Direttore di Macchina Designato.

Queste figure sono nominate dal Capo Nucleo e dal Capo Servizio Tecnico ciascuno nell'ambito di competenza.

Il più anziano tra il Comandante di Turno e il Direttore di Macchina in Turno, ricoprirà anche la figura di **Responsabile nautico in turno**.

I doveri del **Comandante Di Turno** e del **Direttore di Macchina Di Turno** sono stabiliti dalla Legge con il Codice della Navigazione e da tutte le altre Leggi e Regolamenti Speciali che interessano l'attività della navigazione. Tra i doveri del **Comandante in turno** e del **Direttore di Macchina in turno** sono esclusi quelli ricoperti dal Comandante designato e Direttore di Macchina designato descritti nel presente regolamento.

- e) ~~un~~ il Responsabile nautico in turno, è individuato su proposta del Capo nucleo nautico **indicato** nel foglio di servizio del Comando dei vigili del fuoco ~~tra il personale specialista dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina~~; lo stesso è responsabile dell'efficienza operativa distacco portuale nel proprio turno di servizio e si raccorda con il Capo turno provinciale per l'organizzazione del servizio stesso;
- f) il **Comandante in turno** ~~unità navale antincendio~~, con qualifica non inferiore a **nautico di coperta Capo Squadra** ~~nautico di coperta ispettore~~ è posto a capo dell'equipaggio di condotta dell'unità navale antincendio e della squadra d'intervento portuale per tutte le operazioni svolte a bordo della stessa unità navale antincendio sia in navigazione che in soccorso; redige il rapporto di intervento e gli atti di servizio contingenti; negli interventi complessi in ambito portuale e marittimo dipende funzionalmente dal Direttore tecnico dei soccorsi. ~~In caso di assenza le sue funzioni sono assunte dal personale nautico di coperta in servizio avente qualifica più elevata e in possesso della necessaria abilitazione;~~ **N.B. 4 – Questo accade spesso in quanto venendo a mancare in molti nuclei la figura del qualificato spesso personale con la qualifica di Vigile Coordinatore si ritrova a ricoprire l'incarico di Comandante in turno dell'unità navale con annesse responsabilità di uomini e mezzi**
- g) un Direttore di macchina **in turno** ~~dell'unità navale antincendio~~, con qualifica non inferiore a **nautico di macchina Capo Squadra** è responsabile della conduzione degli impianti di propulsione, antincendi ed ausiliari di bordo. ~~In caso di assenza le sue funzioni sono assunte dal personale nautico di macchina in servizio avente qualifica più elevata e in possesso della necessaria abilitazione;~~ **N.B. 5 – come sopra**

Al fine di rendere tempestivamente nota l'operatività dei ~~distaccamenti portuali~~ **nuclei nautici**, i Comandi provvedono ad aggiornare, mediante i sistemi in uso, le banche dati inerenti:

- lo stato dei mezzi impegnati presso i distaccamenti portuali;
- lo stato di mantenimento di brevetti, patenti o qualifiche del personale impiegato presso i distaccamenti portuali;
- i fogli di servizio.

Gli interventi al di fuori del territorio costiero provinciale, **ma ricadenti nell'area di competenza marittima** saranno autorizzati dalla Direzione regionale competente, ovvero dal CON per gli ambiti extraregionali.

La squadra di intervento portuale in servizio, costituita da personale operativo assegnato presso il distacco portuale (o altra sede individuata dal Comando Provinciale) assicura con i mezzi terrestri antincendio in dotazione ai distaccamenti portuali assicurano il primo intervento nelle aree di pertinenza del porto il personale in servizio, sulla base di piani operativi di intervento portuale definiti in ambito locale dal Comando.

6. Equipaggio di condotta delle unità navali antincendio e squadra di intervento portuale (QUESTO PUNTO E' STATO ANTICIPATO; PRIMA DICIAMO CHI SONO E POI COSA DEVONO FARE)

Il personale individuato per il soccorso in ambito portuale e marittimo è costituito da:

- **Equipaggio di condotta** delle unità navali: costituito da personale specialista nautico di cui al comma 2 e 3, art. 47 del D.Lgs. 217/05

- **Squadra intervento portuale**: costituita da personale che espleta funzioni operative di cui agli articoli 3, 10, 17 del D.Lgs. 217/05

Al fine di garantire che l'equipaggio sia numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo per effettuare il servizio con le Unità Navali stesse, a seguito di valutazioni di rischi, compiti, funzioni e responsabilità dei componenti dell'equipaggio, necessari per una gestione sicura dell'esercizio della nave nelle diverse fasi operative e nelle gestioni delle situazioni di emergenza e soccorso, sono state determinate le tabelle di armamento (ALLEGATO D) indicanti il numero minimo indispensabile di Specialisti Nautici di Coperta e di Macchina per la conduzione di ciascuna unità navale secondo le normative per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare dalle disposizioni del SNC.

Come previsto dal decreto del Capo Dipartimento del 22 Novembre 2017 e ss.mm.ii., tutti i membri dell'equipaggio di condotta delle Unità Navali del CNVVF devono essere in possesso dei titoli denominati brevetto di Specialista Nautico di Coperta e brevetto di Specialista Nautico di Macchina.

~~Fatto salvo quanto previsto per i mezzi nautici minori che possono anche non essere condotte da specialisti nautici, gli equipaggi minimi necessari alla condotta delle unità navali antincendio sono costituiti da uno specialista nautico di coperta con l'abilitazione di "comandante costiero", uno specialista nautico di macchina con l'abilitazione di "direttore di macchina" e un numero di unità specialiste nautiche come membri di equipaggio con le mansioni di guardia in base alla specializzazione posseduta.~~ ~~individuato...~~

Ai fini dell'impiego operativo a bordo dell'unità navale antincendio, l'equipaggio di condotta e la squadra d'intervento portuale dipendono funzionalmente dal Comandante dell'unità navale antincendio.

~~Gli equipaggi minimi di condotta dei mezzi nautici dipendono dalle caratteristiche dei mezzi stessi e sono definiti dalla DCE.~~ **Scritto già sopra**

Fermo restando la presenza in servizio della composizione minima dell'equipaggio, composto esclusivamente da Specialisti Nautici, l'equipaggio delle Unità Navali può essere integrato da altro personale operativo quale squadra di intervento antincendio navale o da personale specialista o specializzato quale Sommozzatori, Soccorritori Acquatici o altro personale del CNVVF in funzione

delle esigenze d'intervento o compiti d'istituto al momento richiesti. Le diverse composizioni dell'equipaggio in relazione al tipo di intervento da svolgere saranno valutate dal Funzionario specialista in servizio (Ispettore nautico di macchina o Ispettore nautico di coperta) o in sua mancanza dal Funzionario di Guardia in cooperazione con il Responsabile in Turno, ovvero il più alto in grado Specialista Nautico presente in servizio.

Tutte le persone presenti a bordo dell'unità navale antincendio sono soggette alla responsabilità del Comandante dell'unità navale antincendio sia per la sicurezza della navigazione sia per le operazioni di soccorso sugli scenari d'intervento in ambito portuale e marittimo.

Prima di ogni navigazione il Comandante dell'unità navale antincendio ed il Direttore di macchina si accertano, personalmente e per quanto di rispettiva competenza, che:

- a) l'unità navale antincendio sia idonea alla missione da effettuare, convenientemente attrezzata ed equipaggiata e con il carico ben disposto e centrato;
- b) le condizioni meteo marine consentano lo svolgimento in sicurezza della missione richiesta, redigendo anche il relativo piano di navigazione.

Il Comandante dell'unità navale antincendio ed il Direttore di macchina sono responsabili, ciascuno per la parte di competenza, della tenuta dei documenti di bordo e di macchina, previsti dai manuali operativi e dal codice della navigazione.

La responsabilità della condotta dell'unità navale antincendio è assunta dal Comandante dell'unità navale antincendio.

La responsabilità della conduzione degli impianti di propulsione, antincendi ed ausiliari di bordo è assunta dal Direttore di macchina dell'unità navale antincendio.

Nel caso in cui il personale specialista nautico in servizio sia numericamente insufficiente a garantire l'efficienza funzionale dell'equipaggio di condotta della unità navale antincendio in dotazione ovvero se la stessa non è disponibile, il personale nautico assicura l'operatività dei mezzi nautici di appoggio in dotazione **individuati dal SNC**; il personale può imbarcarsi all'occorrenza a bordo dei mezzi navali messi a disposizione dalla Capitaneria di porto ~~anche~~ per le attività di ricerca e soccorso (SAR - *Search and Rescue*), **o unitamente alla squadra di intervento portuale per fornire supporto tecnico**, in accordo alle convenzioni stipulate a livello locale, se esistenti.

La squadra di intervento portuale **è costituita da personale appartenente al ruolo degli operativi (articoli 3, 10, del D.Lgs. 217/05)** ed opera a bordo delle unità navali antincendio o sui mezzi terrestri in dotazione al distaccamento portuale.

La configurazione della squadra d'intervento portuale per gli interventi di soccorso in ambito portuale terrestre coincide, ~~in funzione del personale nautico presente nel turno di servizio~~, con

una di quelle previste dall'articolo 66, comma 2 lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n.64. Per interventi complessi in ambito portuale terrestre, la squadra di intervento portuale, **se presente all'interno del distaccamento portuale**, opera per effettuare il primo intervento con i mezzi terrestri in dotazione ~~al distaccamento portuale~~, in attesa dell'arrivo sul posto delle risorse umane e strumentali provenienti da altre sedi del Comando. **La squadra di specialisti nautici, in base alle indicazioni del Direttore tecnico dei soccorsi, interviene in concerto utilizzando mezzi nautici e limitatamente alle manovre di soccorso nautiche in supporto da mare alla squadra di intervento portuale.**

Il capo partenza della squadra di intervento portuale **può concorrere** alle operazioni di soccorso a bordo dell'unità navale antincendio, secondo le direttive del **Direttore tecnico dei soccorsi, e sotto la diretta responsabilità del** Comandante dell'unità navale antincendio stessa; in occasione degli interventi al di fuori dell'unità navale antincendio il capo partenza della squadra di intervento portuale assume il coordinamento della squadra operante, mantenendo il flusso informativo con **il Direttore tecnico dei soccorsi** e l'unità navale antincendio; redige al termine delle operazioni il rapporto di intervento e gli atti di servizio.

In tutti i casi ove è prevista l'urgenza e l'indifferibilità della prestazione negli interventi negli specchi d'acqua portuali ed in ambito marittimo, la squadra d'intervento portuale, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, può essere integrata con le risorse umane provenienti da altre sedi del Comando, che potranno intervenire anche successivamente **a bordo di** ~~on~~ altro mezzo nautico, ove disponibile, sulla base dei piani di intervento portuali in ambito locale, compatibilmente con le condizioni meteo marine del momento ai fini della sicurezza della navigazione. Qualora non fosse assicurata la sicurezza della navigazione con le unità navali antincendio in dotazione, l'intervento può essere effettuato mediante i mezzi navali messi a disposizione della Capitaneria di Porto nell'ambito della pianificazione d'intervento in ambito locale.

7. Impiego del personale in ambito portuale e marittimo

Il personale **specialista nautico** presta servizio nei nuclei nautici **(NNP)** presso i distaccamenti portuali e **al SNC** presso l'Ufficio CRASNS, con le funzioni previste dall'articolo 48, commi 1, 2, 3, 5 del Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64. In particolare svolge:

- a) le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, sulla base delle direttive del Comandante dei vigili del fuoco **concorrendo**, con l'impiego delle unità navali antincendio **e** dei mezzi nautici ~~e dei mezzi terrestri~~ di soccorso, con particolare riferimento al *servizio antincendio portuale* ed al *soccorso in mare*;
- b) le attività nautiche, nonché quelle organizzative e gestionali correlate al funzionamento dei nuclei nautici o **del SNC** ~~dell'Ufficio CRASNS~~;

- c) le attività di soccorso pubblico nell'ambito di rilevanti situazioni emergenziali anche di protezione civile, sulla base delle competenze e delle capacità operative possedute;
- d) il controllo, la gestione, la cura e la manutenzione delle unità navali antincendio e dei mezzi nautici e ~~terrestri~~ di soccorso, delle attrezzature e dei dispositivi in dotazione, della sede di servizio, nonché delle dotazioni logistiche e strumentali assegnate alla stessa;
- e) sulla base delle abilitazioni individuali conseguite, il personale specialista nautico, partecipa alle attività di vigilanza in ambito portuale ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, finalizzate alla proficua attività di soccorso pubblico negli ambiti portuali di riferimento;
- f) effettua servizi tecnici in ambito portuale/marittimo, compresi quelli di assistenza antincendio durante il rifornimento di navi con le unità navali VF;
- g) ai sensi dell'art 48 comma 2 D.lgs. 217/05, le funzioni di polizia giudiziaria ~~connesse alle attività espletate~~. limitatamente all'esercizio di quelle previste dal ruolo di appartenenza.

Il Comando, ai sensi dell'articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, partecipa alle seguenti attività di prevenzione incendi previste in ambito portuale, anche avvalendosi del personale del distaccamento portuale in turno:

- a) dall'art. 7 della Legge 13 maggio 1940, n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti" oltre che dall'art. 20 della l. 27 dicembre 1973, n. 850 "Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (*Sistemazioni antincendi dei rimorchiatori e delle navi o galleggianti adibiti a servizi portuali*);
- b) dall'art. 8 della Legge 13 maggio 1940, n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti" (*Esercitazioni antincendi a bordo delle navi mercantili in porto*);
- c) dall'art. 9 della Legge 13 maggio 1940, n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti" e dall'art. 20 della l. 27 dicembre 1973, n. 850 "Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (*Impiego Squadre ausiliari antincendio e servizi integrativi*);
- d) dagli articoli 48 e 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione" (*Commissioni di collaudo e ispezioni di stabilimenti e depositi costieri*);
- e) dall'art. 2 del Decreto Interministeriale n° 263 del 23 febbraio 1988, così come richiamato dal comunicato "Istituzione del comitato di coordinamento degli interventi preordinati alla sicurezza delle lavorazioni su unità navali" di cui alla GU n.76 del 31 marzo 1988;

- f) dall'art. 5, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485" (*Servizio integrativo antincendio portuale*);
- g) dall'art. 46, comma 1 del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485" (*Nulla osta all'uso della fiamma*);
- h) dall'art. 18 e 19 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229" (*Servizi di vigilanza antincendi e vigilanza ispettiva*);
- i) dal Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122";
- j) da ordinanze delle locali Capitanerie di Porto in merito ad attività di sorveglianza (vigilanza) e assistenza tecnica a operazioni pericolose, in relazione al rischio incendio o esplosione, effettuate da terzi nell'ambito portuale.

Il Comando, ai sensi dell'articolo 86 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n.64, partecipa alle seguenti attività previste in ambito portuale, anche avvalendosi **del personale che espleta funzioni operative assegnato al del distaccamento portuale e del personale assegnato ai nuclei nautici** in turno per la pianificazione di:

- a) attività afferenti al servizio antincendio portuale (SAP);
- b) attività di soccorso in mare (Search And Rescue o SAR);
- c) attività di materia di security portuale;
- d) attività finalizzate all'antiquinamento portuale;
- e) attività di emergenza per i porti nei quali sono presenti attività a rischio di incidente rilevante ai sensi del Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose".

Per la gestione di scenari di soccorso complessi in ambito portuale e marittimo, il personale ~~specialista nautico~~ **operativo assegnato ai distaccamenti portuali** acquisisce, sviluppa, applica e mantiene ~~oltre al~~ le proprie specifiche competenze, ~~anche quelle di base adottate dal personale operativo del Corpo~~ connesse agli interventi sia a bordo dei galleggianti, dei natanti e delle navi in ambito portuale e marittimo, sia in aree, manufatti e infrastrutture presenti in ambito portuale

terrestre, in relazione ai vari scenari interventistici ipotizzabili, cui provvede anche con il concorso ~~delle~~ di altre componenti specialistiche e specializzate del Corpo, secondo il sistema di coordinamento, direzione e controllo vigente. Gli interventi di soccorso possono essere effettuati anche attraverso l'espletamento di attività connesse al supporto logistico e operativo per l'attuazione dei piani di emergenza esterni agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nonché di altri piani definiti in ambito portuale e marittimo anche per garantire il soccorso alle isole minori.

Il personale del Corpo, nell'espletamento dell'attività di soccorso prevista dall'articolo 26, comma 5, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, assume la direzione tecnica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilità degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al Comandante del Porto.

I Comandanti dei vigili del fuoco dei comandi che comprendono nuclei nautici, nel proprio dispositivo di soccorso, possono integrare il dispositivo di soccorso ordinario **avvalendosi del supporto correlato alla specializzazione nautica (art. 71 DPR 64/2012)**. ~~con specialisti nautici in caso di necessità correlate al soccorso ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.~~ Il personale specialista nautico non può essere impiegato per sostituzioni urgenti al di fuori dei distaccamenti portuali **e/o al di fuori del proprio ruolo (art.67 DPR 64/2012)**.

Il personale specialista nautico inserito nel dispositivo di soccorso non può essere impiegato in mansioni non attinenti al proprio profilo professionale e ruolo di appartenenza.

Ferme restando **i livelli di coordinamento e di sovraordinazione gerarchica e funzionale previsti** ~~le sovraordinazioni funzionali previste dal Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64,~~ per l'unità responsabile del servizio di guardia e per il capo turno provinciale, per le operazioni di soccorso effettuate al di fuori dell'unità navale antincendio, si applica l'ordine di sovraordinazione funzionale individuato dalle qualifiche corrispondenti tra i diversi ruoli del personale operativo. A parità di qualifiche corrispondenti:

- a) **a bordo dell'unità navale VVF, tutto il personale imbarcato a qualsiasi titolo è subordinato a prescindere dalla qualifica posseduta, al comandante dell'unità navale; il secondo responsabile di bordo è il direttore di macchina**
- b) **nelle attività di navigazione il personale del ruolo delle specialità nautiche di coperta e nautiche di macchina è sovraordinato al personale degli altri ruoli del CNVVF**
- c) **il responsabile della squadra d'intervento portuale quando imbarcato, deve concordare le strategie dell'intervento con il comandante dell'unità navale ed ottemperare alle indicazioni del capo dell'equipaggio o suo delegato fino al momento dello sbarco o del trasbordo.**

~~a) nelle attività congiunte in cui opera personale appartenente ai diversi ruoli delle specialità nautiche, i nautici di coperta sono sempre sovraordinati a quelli di macchina;~~

- b) ~~in ambito portuale e a bordo di natanti, il personale dei ruoli nautici è sempre sovraordinato rispetto a quello non specialista nautico;~~
- e) ~~al di fuori dell'ambito portuale, il personale operativo non specialista è sempre sovraordinato rispetto a quello specialista nautico.~~

Il Comandante dell'unità navale antincendio, per assicurare il necessario coordinamento delle operazioni in mare, si relaziona con ~~l'Autorità marittima, supportando~~ il Direttore tecnico dei soccorsi dei vigili del fuoco nell'ambito di operazioni antincendio e di soccorso, come previsto dal comma 5 dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n.139.

Il Direttore tecnico dei soccorsi è individuato nella figura dell'ispettore nautico in servizio o in sua assenza dal funzionario di guardia.

Il personale specialista nautico acquisisce e mantiene i brevetti, le abilitazioni e tutte le ulteriori competenze necessarie per il pieno esercizio dell'attività specialistica del ruolo di appartenenza.

In caso di conclamata situazione emergenziale in atto, considerando la non equivalenza con il personale operativo, il personale nautico, può temporaneamente essere destinato da parte del direttore regionale a operare al di fuori delle attività nautiche in un'area limitrofa al distacco portuale, considerando le funzioni e la preparazione tecnico/professionale possedute dal personale nautico.

8. Unità navali antincendio

Le unità navali antincendio del Corpo, dotate di impianti fissi di bordo necessari al soccorso in mare, per lo spegnimento degli incendi a bordo dei galleggianti, dei natanti e delle navi e nelle aree ed infrastrutture in ambito portuale terrestre, sono iscritte nell'apposito Registro istituito con Decreto Ministeriale 18 settembre 1992, n. 11647 **e devono riportare il contrassegno di identificazione costituito dalle lettere VF seguite da un numero.**

Il registro delle unità navali antincendio del Corpo è tenuto **dal SNC** presso l'Ufficio CRASNS, che provvede alla sua gestione e conservazione secondo le modalità previste dal decreto di cui al successivo capoverso.

Le unità navali antincendio del Corpo sono altresì iscritte, a domanda e previa verifica di determinati requisiti, nel registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 300 e successive modificazioni. L'istruttoria è curata dalla DCE per il tramite dell'Ufficio CRASNS. **La registrazione avviene dopo aver acquisito il Certificato di Classe rilasciato dagli Enti tecnici competenti e dopo che le Unità Navali siano state sottoposte a collaudo con parere favorevole e tale parere deve venir a sua volta accettato dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**

Con l'iscrizione al registro di cui al capoverso precedente, tenuto presso la Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa (NAVARM), le unità navali antincendio del Corpo acquisiscono lo *status* di nave in servizio governativo non commerciale ed inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro dalla fascia bianca dell'emblema dello Stato, di cui al Decreto Legislativo 5 maggio 1948, n. 535. Ciascuna unità navale antincendio del Corpo è inoltre contraddistinta dal contrassegno di identificazione costituito dalla sigla VF, seguita da un codice alfanumerico ove le lettere indicano la classe dell'unità navale e i numeri il codice progressivo di immatricolazione.

9. Piani operativi di intervento

Il Comando, per le finalità previste dall'articolo 24 comma 3 e dall'articolo 26, commi 5 e 6, del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139, predispone piani operativi per assicurare il pronto intervento operativo negli ambiti di competenza.

Per ciascuno scenario di intervento, sono definiti gli elementi essenziali atti a consentire l'ottimale gestione dei soccorsi di cui si riporta, in particolare, un ampio elenco non esaustivo:

- a) le unità navali antincendio, i mezzi nautici e l'equipaggiamento operativo preposti al *servizio antincendio portuale e soccorso in mare*;
- b) le attrezzature operative di intervento, anche trasportabili sia per mezzo di unità navali di altri enti o amministrazioni, sia in modalità aviotrasportata, mediante kit in dotazione, così come previsti dalle specifiche pianificazioni di soccorso integrato definiti dalla DCE;
- c) gli automezzi di soccorso con le relative attrezzature e gli equipaggiamenti da impiegare nell'ambito delle aree di competenza del distaccamento portuale;
- d) il dispositivo di soccorso specifico compreso sia nell'ambito del dispositivo di soccorso ordinario di livello provinciale, sia nell'ambito del dispositivo di soccorso integrato di livello nazionale, finalizzato alla gestione di emergenze complesse. Tale dispositivo comprende tutte le unità operative, con particolare riferimento a quelle specialistiche e specializzate, attivabili sulla base delle pianificazioni locali, regionali o nazionali;
- e) il piano di comunicazione tra il distaccamento portuale, la sala operativa del Comando, la sala operativa della direzione regionale ed il CON, nonché il piano di comunicazione con gli enti esterni;
- f) l'applicazione delle procedure previste dai piani e protocolli operativi coordinati con la Capitaneria di porto per gli interventi in ambito portuale e marittimo;
- g) le cartografie e le mappe tematiche comprendenti i siti o le navi oggetto di pianificazione, con particolare riferimento alla mappa del porto, ai presidi antincendio e alla viabilità;
- h) i percorsi di accesso degli automezzi di soccorso all'interno del porto, comprese le modalità di ingresso attraverso i varchi e i tragitti interni per il posizionamento nell'area di intervento;
- i) i punti di incontro e aggregazione tra elicotteri e altre squadre anche non specialistiche, definiti rendez-vous;

- j) l'indicazione di rischi specifici e di eventuali aree di danno previste per stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

10. Presidi nautici minori

I Comandi **in cui non sono presenti i nuclei nautici** ~~che non sono sede di distaccamenti portuali,~~ ma che sul proprio territorio abbiano competenze su tratti costieri e acque interne, organizzano, sulla base del livello di rischio esistente, il dispositivo di soccorso mediante le sedi territoriali anche avvalendosi di idonei mezzi nautici condotti da personale operativo abilitato con patente nautica. A tal fine devono essere redatti specifici piani operativi anche d'intesa con le autorità locali.

I mezzi nautici possono essere impiegati direttamente come assetti delle sedi terrestri, ovvero presso punti di attracco resi disponibili da altri enti.

La manutenzione e gestione dei mezzi nautici è affidata al personale operativo del Corpo della sede territoriale competente.

Il Comando assicura lo svolgimento di esercitazioni periodiche per l'attuazione dei piani operativi definiti a livello locale.

10. Impiego negli interventi di protezione civile

Il servizio di soccorso pubblico mediante i nuclei nautici e il dispositivo di soccorso per i presidi nautici minori sono impiegabili negli interventi di protezione civile, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito del meccanismo di mobilitazione del Corpo.

11. Disposizione transitoria

Fino all'emanazione dei manuali operativi, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni organizzative e gestionali per l'efficienza operativa delle unità navali antincendio, e dei mezzi nautici e terrestri, ~~nonché quelle in materia di impiego del personale specialista.~~

QUEST'ULTIMA FRASE VA' TOLTA PERCHE' LO SCOPO DELLA PRESENTE CIRCOLARE E' PROPRIO QUELLA DI ELUDERE DEFINITIVAMENTE OGNI DUBBIO RIGUARDO L'IMPIEGO DEL PERSONALE SPECIALISTA, ALTRIMENTI TUTTO QUELLO CHE SI E' SCRITTO E' PRATICAMENTE INUTILE.

IL CAPO DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL
FUOCO

TABELLA 1

NUCLEI NAUTICI PROVINCIALI (NP)

n.	Distaccamento PORTO sede di Nucleo Nautico Provinciale	Cat.	Dotazione organica			Unità navali VV.F.	
			Ispettori (NCI+NMI)	Nautici di Coperta (CR/CS/VP)	Nautici di Macchina (CR/CS/VP)	Grande	Piccola
1	ANCONA	P1	2	12	12	0	2
2	AUGUSTA	P2	2	14	14	1	1
3	BARI	P1	2	12	12	0	2
4	BRINDISI	P1	2	12	12	0	2
5	CAGLIARI	P2	2	14	14	1	1
6	CATANIA	P1	2	12	12	0	2
7	CIVITAVECCHIA (RM)	P2	2	14	14	1	1
8	GAETA (LT)	P1	2	12	12	0	1
9	GENOVA - GADDA	P2	2	14	14	1	1
10	GENOVA - MULTEDO	P1	2	12	12	0	1
11	GIOIA TAURO (RC)	P2	2	14	14	1	1
12	LA SPEZIA	P1	2	12	12	0	2
13	LIVORNO	P2	2	14	14	1	1
14	MESSINA	P2	2	14	14	1	1
15	MILAZZO (ME)	P1	2	12	12	0	1
16	NAPOLI	P2	2	14	14	1	1
17	PALERMO	P1	2	12	12	0	2
18	PORTO TORRES (SS)	P1	2	12	12	0	2
19	RAVENNA	P1	2	12	12	0	2
20	SAVONA	P1	2	12	12	0	2
21	TARANTO	P2	2	14	14	1	1
22	TRAPANI	P1	2	12	12	0	1
23	TRIESTE	P2	2	14	14	1	1
24	VENEZIA	P2	2	14	14	1	1
25	VIBO VALENTIA	P1	2	12	12	0	1
	TOTALE		50	322	322	11	34

ROMA - CRASNS (SNC)		2			
---------------------	--	---	--	--	--


ALLEGATO - B

ZONE DI COMPETENZA OPERATIVA NUCLEI NAUTICI




ALLEGATO - C

ZONE DI COMPETENZA NUCLEI NAUTICI PROVINCIALI



Confini zone di competenza NNP



Confini MRCC

ALLEGATO - D

TABELLE DI ARMAMENTO

TIPO DI UNITA' NAVALE	COMANDANTE DESIGNATO ¹ (o COMANDANTE DI TURNO) ²	DIRETTORE DI MACCHINA DESIGNATO ³ (o DIRETTORE DI MACCHINA DI TURNO) ⁴	PERSONALE DI EQUIPAGGIO ADIBITO AI SERVIZI COMPLEMENTARI DI BORDO	TOTALE UNITA' DI EQUIPAGGI O
PICCOLA	1	1	2	4
MEDIA/ GRANDE	1	1	3	5

¹ Personale in possesso di abilitazione di *Comandante Costiero* con qualifica non inferiore a CR

² Personale in possesso di abilitazione di *Comandante Costiero* con qualifica non inferiore a CS

³ Personale in possesso di abilitazione di *Direttore di Macchina* con qualifica non inferiore a CR

⁴ Personale in possesso di abilitazione di *Direttore di Macchina* con qualifica non inferiore a CS

Il Coordinatore Nazionale FP CGIL VV.F.
Mauro GIULIANELLA

